

# Formazione continua

## Aleanza con le università

### Convenzioni con i Consigli nazionali per il riconoscimento dei crediti

Giovanni Negri  
MILANO

Formazione continua come garanzia di qualità della prestazione professionale. Possibilità per gli ordini di attribuire all'esterno almeno parte dei corsi. Apertura del mercato rispetto a tentazioni anticorrenziali. Rilevanza disciplinare della violazione dell'obbligo di aggiornamento. Sinergia tra il mondo universitario e quello professionale.

La riforma agisce anche sul sistema di formazione, provando a renderlo più incisivo e aperto a sollecitazioni e adeguamenti soprattutto a garanzia del cliente. Una presa di coscienza ulteriore della necessità di un continuo allineamento del professionista ai cambiamenti sia normativi, sia tecnologici.

#### L'organizzazione

I corsi di formazione possono essere organizzati "in house" e quindi direttamente dagli ordini o dai collegi, ma anche da associazioni o enti autorizzati dai consigli nazionali degli ordini o collegi con intervento del ministro vigilante nel procedimento deliberativo consultivo. Una previsione che dovrebbe vincolare gli ordini collegati anche nel senso della possibilità di spingersi ad accogliere il rilascio di un'autorizzazione che si intende negare. È quindi specificamente stabilito, con un evidente finalità di tutela verso comportamenti an-

ticorrenziali da parte degli ordini, che i consigli nazionali trasmettono motivata proposta di delibera al ministro competente, anche se questa va nella direzione di un diniego dell'autorizzazione, con l'obiettivo di assumere un parere vincolante sul punto e, quindi, eventualmente spingendo al rilascio di un'autorizzazione imprevista, ma la cui mancata previsione sarebbe stata del tutto ingiustificata e segnale di chiusura del mercato.

#### Le tappe

Entro il 15 agosto dell'anno prossimo

#### IL PERCORSO

Entro un anno gli Ordini dovranno definire i requisiti minimi e le modalità per assolvere l'obbligo di aggiornamento

simo, gli ordini dovranno procedere a definire per regolamento una serie di passaggi cruciali per il futuro sistema di formazione. Una potestà di intervento che conferma la volontà del legislatore di lasciare uno spazio di manovra, sia pure controllato, agli ordini professionali. Sarà infatti a loro precisare: ■ le modalità e le condizioni per l'assolvimento dell'obbligo di aggiornamento da parte degli iscritti e per la gestione e l'organizzazione dell'attività di ag-

giornamento a cura degli ordini o dei collegi territoriali, delle associazioni professionali e dei soggetti autorizzati; ■ i requisiti minimi uniformi su tutto il territorio nazionale, dei corsi di aggiornamento; ■ il valore del credito formativo professionale come unità di misura della formazione continua.

Anche in questo caso, come già per quanto riguarda la concessione dell'autorizzazione per l'organizzazione dei corsi di formazione da parte di soggetti esterni, è previsto un intervento da parte del ministro competente. La finalità di fondo è la stessa e cioè evitare che la potestà degli ordini su questi delicati aspetti della regolamentazione possa rendersi indulgente a tentazioni di compressione della concorrenza.

#### Il ruolo delle università

Riconosciuto poi uno spazio ampio per la possibilità di stipula di convenzioni con le università, un po' come avviene sul versante del tirocinio. Gli ordini potranno firmare con gli atenei accordi di riconoscimento reciproco dei rispettivi crediti formativi. In questo modo, i professionisti potrebbero mettere a punto una strada inedita per adempiere all'obbligo di formazione continua imposto, attraverso la frequenza di corsi universitari, come pure acquisizione di crediti valevoli per il conse-

#### LA NORMA

**01 | VALORIZZAZIONE**  
Il decreto sottolinea il valore della formazione continua sia per quanto riguarda il professionista, chiamato ad aggiornarsi sul piano normativo e tecnologico, sia per il cliente, che potrà contare sull'offerta di una prestazione professionale di qualità

**02 | LA CONCORRENZA**  
I corsi di formazione possono essere organizzati dagli ordini o dai collegi, ma anche da associazioni o enti autorizzati dai consigli nazionali; il ministro competente dovrà sempre intervenire nel processo decisionale, eventualmente aprendo a un'autorizzazione iniziale negata, in funzione di tutela della concorrenza

**03 | LA DEONTOLOGIA**  
Il mancato assolvimento dell'obbligo di aggiornamento professionale assume una rilevanza sul piano disciplinare perché il professionista inadempiente potrà essere sanzionato

**04 | GLI ATENEI**  
La riforma rafforza la possibilità di intesa tra ordini e università sul riconoscimento reciproco dei crediti formativi

guimento di lauree specialistiche partecipando ad eventi formativi organizzati dal proprio ordine o collegio.

Nello stesso tempo, gli studenti universitari avrebbero la possibilità di integrare la propria formazione prendendo parte alle attività formative degli ordini professionali. La volontà del decreto di riforma di agevolare forme di integrazione tra università e ordini professionali è confermata, oltre che dalla disciplina del tirocinio che ne permette lo svolgimento di una parte non preponderante durante il corso di laurea, dalla possibilità di approvare regolamenti comuni, dove il preventivo parere favorevole dei ministri vigilanti, per individuare crediti formativi professionali interdisciplinari e stabilire il valore.

#### In campo le Regioni

La riforma attribuisce poi un ruolo anche alle Regioni, e in questo senso vengono considerate infondate le preoccupazioni su un profilo di incostituzionalità sollevato dalle commissioni parlamentari. Tra i motivi di inammissibilità (potestà concorrente in materia di professioni), potranno così procedere all'assegnazione di fondi da utilizzare per l'organizzazione di scuole, corsi ed eventi di formazione professionale.

OPINIONE DI ESPERTI

#### L'impatto sulle categorie

##### AGRONOMI E FORESTALI

**Convenzione con gli atenei**  
Il Conaf dal 2009 si è dotato di un regolamento di formazione ed è dal primo triennio. Il decreto conferma scelte come quella della stipula delle convenzioni con le Università per il riconoscimento reciproco dei crediti formativi. Questo consentirà, per il Consiglio degli agronomi, ai laureati triennali di iscriversi subito nel mercato del lavoro professionale e emettere l'iscrizione all'università per la laurea magistrale. Per il Conaf andava però previsto il coinvolgimento del Miur per rendere coerente l'accesso e la formazione continua nell'ambito del quadro nazionale delle qualifiche

##### ATTUARI

**Situazione immutata**  
Per gli attuari non cambia nulla perché la formazione continua è già obbligatoria dal 1° gennaio 2010. Gli iscritti sono tenuti a frequentare corsi di aggiornamento periodici. La formazione continua viene posta in capo al Consiglio Nazionale, che dovrà autorizzare associazioni di iscritti e altri soggetti per l'organizzazione di corsi di formazione, con il parere vincolante dei ministri di Giustizia. «Questo», commenta il presidente Giampaolo Crenci, «unitamente ad alcuni altri aspetti della nuova normativa, implicherà qualche modifica alla nostra regolamentazione esistente»

##### COMMERCIALISTI

**Sanzione positiva**  
Per i commercialisti la formazione permanente era già una realtà prevista dall'ordinamento. Ma la categoria è soddisfatta di averne ora dalla parte la forza della legge. «Infatti, chi non rispettava il dovere imposto dallo Statuto poteva al massimo essere oggetto di una sanzione per violazione della deontologia. I professionisti si bene anche la scelta di mettere in primo piano gli ordini nazionali rispetto ai territoriali, mentre quello che resta da fare, secondo i commercialisti, è trovare strumenti che siano in grado di rendere più omogenei i criteri e standard con i quali espletare l'obbligo»

##### GIORNALISTI

**Verso una Fondazione**  
L'ordine dei giornalisti ha già intrapreso la strada della formazione continua. Il decreto di aggiornamento si sarà sia per i professionisti, sia per i pubblicisti. Per questo sono stati preparati dei volumi, mentre è a uno stadio avanzato il progetto di una Fondazione che si occuperà di formazione continua. L'ordine ha interpretato l'obbligo imposto per legge, a pena di sanzione, come un segnale di rispetto per i cittadini, a cui va garantita la competenza delle "firme". Il problema semmai è quello di reperire i fondi per corsi di aggiornamento che siano per tutti dello stesso livello, da nord a sud

##### PERTI AGRARI

**Regole da armonizzare**  
La formazione continua per i periti agrari è regolamentata fin dall'anno 2004. Ora è iniziato il processo di armonizzazione delle regole dettate dal codice deontologico con quanto stabilito dal regolamento. Insieme ad altre categorie professionali si sta cercando di mettere a punto una rete di rapporti con Università, istituti tecnici superiori e soggetti economici che possono aiutare la categoria a garantire la qualità delle attività di aggiornamento e crescita professionale che possono essere messe a disposizione di tutti gli iscritti all'albo

##### AGROTECNICI

**Da facoltà a obbligo**  
«Non eravamo abituati a fare formazione e aggiornamento secondo le reali necessità, dovevano abitarci a farla anche quando non ci serve». Questo, in sintesi, il pensiero del presidente Roberto Orlandi. Gli agrotecnici credono molto nella formazione, tanto che hanno dato vita a una serie di centri di formazione specifici, gli "Agroform", a base regionale. Gli agrotecnici, inoltre, non sono d'accordo sulla necessità che i regolamenti sulla formazione debbano ottenere il parere favorevole del ministro. Gli agrotecnici sono intenzionati a impugnare i Dpr di riforma degli ordinamenti professionali davanti ai Tar

##### AVVOCATI

**Scuole forensi trascurate**  
Gli avvocati hanno già introdotto l'aggiornamento continuo con l'istituzione di 80 scuole forensi a cui sono iscritti circa 10 mila aspiranti avvocati. Una realtà, secondo l'avvocatura, "deficitaria" dal regolamento al pari delle specializzazioni. Una svolta che i penalisti hanno inserito - insieme alla mancata riforma dell'ordinamento forense - in una legge ordinaria - a motivazione di un'estensione di cinque giorni dalle udienze, dal 17 al 21 settembre. Mentre l'organismo unitario dell'avvocatura farà sciopero il 20 e il 21 settembre contro i tagli dei tribunali previsti dalla nuova geografia giudiziaria

##### CONSULENTI DEL LAVORO

**Primo nazionale**  
I consulenti del lavoro rivendicano il primato di essere stati i primi a introdurre la formazione continua, nel 1997. Malgrado non produca dunque grandi cambiamenti, l'obbligo della formazione continua è stato uno dei punti più apprezzati della riforma. Secondo i consulenti è importante che sia stata ribadita la centralità degli ordini a tutela della fedeltà pubblica. Il riconoscimento del ruolo di primo piano è considerato un deciso passo avanti rispetto all'opinione, contemplata in un primo tempo, di assegnare delle competenze in tema di formazione a soggetti diversi e non qualificati

##### INGEGNERI

**Dubbi sul parere ministeriale**  
Per gli ingegneri non cambierà molto in quanto i singoli Ordini della categoria sono già in grado di organizzare i corsi di formazione, ma indubbiamente questo rappresenta una migliore garanzia soprattutto nei confronti degli utenti/cittadini. Il Consiglio nazionale è d'accordo con l'obbligo di formazione, ma non è soddisfatto del parere vincolante del ministro vigilante. Secondo il presidente Armando Zambano, «gli Ordini professionali devono fare a meno di sforzi dal punto di vista economico per assicurare la formazione ai propri iscritti. Come Consiglio Nazionale degli Ingegneri abbiamo istituito una Scuola di alta formazione»

##### PERTI INDUSTRIALI

**Cresce il deterrente**  
Considerata indispensabile per la categoria, la formazione continua viene fatta dai periti industriali da quasi 10 anni. Anche in questo caso l'obbligo di legge ha costituito la marcia in più per rendere effettivo un dovere che incontrava, in caso di mancato rispetto, il solo deterrente del provvedimento disciplinare, spesso più disapplicato dal giudice. L'intenzione ora è quella di stipulare delle convenzioni con i ministeri e con la pubblica amministrazione. Cercando la collaborazione di tutte quelle strutture pubbliche che in un primo momento erano state escluse dal regolamento

##### ARCHITETTI

**Sfida della sostenibilità**  
Nell'ordinamento degli architetti non era prevista la formazione continua, ma i professionisti ritengono che sia indispensabile per garantire agli utenti servizi di maggiore qualità tecnica e culturale: l'evoluzione delle discipline lo rende necessario per rispondere alle sfide della rigenerazione sostenibile delle città e del territorio. Per gli architetti il Dpr prevede la necessaria assunzione di responsabilità da parte delle categorie affinché la formazione continua non sia un dovere burocratico e costoso, bensì una crescita degli architetti italiani al servizio del Paese e per la competitività internazionale

##### CHIMICI

**Obblighi limitati**  
I chimici sono soggetti a formazione continua obbligatoria per il settore sanitario (Em, educazione continua in medicina). Per gli altri campi di attività c'è un obbligo deontologico. I chimici prevedono di implementare un sistema di formazione continua gestito anche dagli Ordini provinciali sui temi, selezionati dal Consiglio nazionale dei chimici, che sono di particolare interesse per l'intera categoria. È allo studio anche la possibilità, per un basso numero di crediti formativi, di autoriformazione attraverso il web o l'abbonamento a riviste di settore. Per i chimici, però, il parere vincolante del ministro vigilante rappresenta un punto critico

##### GEOMETRI

**Esperienza decennale**  
La categoria dei geometri ha iniziato l'esperienza della formazione in via sperimentale già dieci anni fa. Dal 1° gennaio del 2010 per i geometri iscritti all'albo è diventato obbligatorio partecipare a eventi formativi allo scopo di maturare un numero minimo di crediti formativi variabile in funzione degli anni di iscrizione all'albo. In seguito alla riforma delle professioni che prevede la categoria potenterà i corsi anche con la modalità e-learning. Per il Consiglio nazionale la strada da percorrere in un'attività molto ampia è quella della scuola. In abbinamento con il tirocinio e il collegamento del giovani con la categoria

##### NOTAI

**Centrale il Consiglio del notariato**  
Sulla formazione continua nulla cambia per i notai: per essi il principio è già in vigore da gennaio 2006 e l'attribuzione dei crediti è disciplinata con regolamento nazionale. L'accreditamento dei corsi è già a cura del Consiglio nazionale del notariato attraverso la Fondazione Italiana del Notariato. Su questa materia il notariato è d'accordo con quanto previsto dal decreto presidenziale di riforma degli ordinamenti professionali, in quanto conferma il lavoro fatto dal notariato negli anni scorsi. Il Consiglio nazionale del notariato dovrà comunque aggiornare il regolamento in base alle ultime norme

#### La svolta. Giustificato il provvedimento deontologico

## Sulle sanzioni disciplinari cade ogni dubbio applicativo

Alessandro Galimberti  
MILANO

La «formazione continua permanente con la finalità di garantire la qualità ed efficienza della prestazione professionale e lo sviluppo della professione» - così come la definisce il Dpr 137/2012, in vigore da oggi - diventa un obbligo per tutti i professionisti. Non solo: chi non maternerà i crediti annuali, previsti dagli Ordini o dai Consigli nazionali e approvati dal ministero di riferimento, andrà incontro a una sanzione disciplinare certa.

Con la pubblicazione del regolamento di riforma delle professioni scompare definitivamente l'ambiguità sulla fonda-

tezza delle sanzioni disciplinari inflitte fino a ieri dagli Ordini che avevano già attivato la formazione continua. L'articolo 7 del Dpr fornisce una volta per tutte l'aggancio giuridico per giustificare un provvedimento disciplinare che, l'esperienza dimostra, può essere molto penalizzante per i professionisti in mora, arrivando a incidere sulla stessa possibilità di esercitare l'attività.

#### RICORSI PIÙ DIFFICILI

In passato professionisti sottoposti a procedimento avevano contestato la mancanza di un presupposto legislativo

ment, censure e talvolta al rischio di sospensione dell'esercizio della professione. «Nella vertenza di ricorsi che abbiamo anzitutto nel primo triennio 2008-2010 - dice Flavio Dezzani, delegato del Cndce per Università, tirocinio e formazione - il principale motivo opposto dagli incolpati era proprio la mancanza di un "aggancio" della sanzione inflitta dagli Ordini territoriali a una norma primaria, ma "solo" al nostro regolamento. Motivo che è sempre stato respinto e che oggi, non a caso, viene avallato dal Dpr». E comunque giusto sottolineare che, almeno tra i commercialisti e gli esperti contabili, la renitenza alla formazione continua dal 2008 ad oggi è confinata a pochi e isolati casi, come spiega ancora Dezzani: «I pochi procedimenti rigorosi sono soprattutto situazioni di colleghi che avevano maturato 40 o 50 crediti nel triennio al posto dei 90 richiesti, non ri-

cordino evoce episodi di "evasione" totale. Le sanzioni inflitte sono consistite quasi sempre in lettere di richiamo».

Tra i notai l'intransigenza del "censore" è durata poco, per il semplice motivo che la sanzione ha come accettato la formazione come momento indispensabile della crescita professionale. «All'inizio, nel 2006 - dice Gabriele Noto, consigliere nazionale del notariato - qualcuno protestava, ricordando che siamo tra i professionisti più preparati in Europa e che forse la formazione autoimposta da noi, con il meccanismo della recidiva, sono insidiose era un eccesso. Oggi arriva il Dpr a certificare quel percorso, ma non frattempo per noi molte cose sono cambiate, nel senso che gli oltre 5 mila eventi di formazione hanno convinto i notai dell'utilità dell'aggiornamento professionale».

OPINIONE DI ESPERTI

#### La panoramica. I doveri già programmati

## Il valore dei corsi determinato dai vertici di categoria

Francesca Milano  
MILANO

Quella della formazione continua non è una vera e propria novità per gli Ordini, che già da anni prevedono corsi di aggiornamento professionale.

Quello che cambia, adesso, è la sanzione per chi non rispetta l'obbligo (prima assente in molti ordinamenti) e l'organizzazione dei corsi stessi, che dovrà essere regolamentata entro un anno dagli Ordini, i quali avranno anche il potere di autorizzare corsi tenuti da altri soggetti, previo il parere favorevole del ministero.

A parte questa novità, che andrà introdotta nei regolamenti dei singoli Ordini, le categorie continueranno ad essere libere di stabilire il numero di crediti formativi che ogni professionista dovrà conseguire nell'arco di un periodo di tempo prede-

terminato. I commercialisti, per esempio, sono tenuti al raggiungimento di 90 crediti in un triennio, con un minimo di 20 crediti annuali, di cui almeno tre derivanti da attività relative a deontologia, ordinamento, tariffe e organizzazione dello studio professionale.

Per i consulenti del lavoro, invece, è obbligatorio fin dal 1997 raggiungere 50 crediti in un biennio, di cui 6 nelle materie di ordinamento professionale e codice deontologico; in ciascun anno formativo è obbligatorio conseguire

#### VECCHIA PAGELLA

I commercialisti e gli avvocati devono raggiungere 90 punti in un triennio; i notai arrivare a 100

almeno 16 crediti.

La formazione del notaio prevede un regolamento che impone il raggiungimento entro un biennio di 100 crediti formativi (nel primo anno 40 crediti). Nel caso il notaio non raggiunga il totale dei crediti, il vecchio regolamento già prevedeva dal 2006 che venisse sottoposto a procedimento disciplinare. In questi anni sono stati organizzati dalle istituzioni del Notariato circa 5 mila eventi formativi. Nell'ambito della formazione a distanza, la Fondazione italiana del notariato ha realizzato dal 2008 sei corsi e-learning, per i quali sono registrati 700 iscritti.

Anche gli avvocati devono aggiornarsi costantemente: l'obbligo è entrato in vigore nel 2007 e prevede il raggiungimento di 90 crediti nel triennio, di cui almeno 20 acquisiti in ogni

#### I CREDITI

##### 100

**I crediti del notaio**  
I notai devono raggiungere entro un biennio di 100 crediti formativi (nel primo anno 40 crediti)

##### 90

**I crediti dei commercialisti**  
Novanta crediti in un triennio; di quanto devono ottenere i commercialisti per rispondere all'obbligo di formazione continua

##### 50

**I crediti dei consulenti**  
Per i consulenti del lavoro l'attuale regolamento prevede il raggiungimento di 50 crediti in un biennio

##### 90

**I crediti degli avvocati**  
L'obbligo per gli avvocati impone loro di raggiungere 90 crediti in tre anni

singolo anno formativo.

Anche per gli psicologi la formazione non è una novità e da una ricerca commissionata dall'Ordine emerge che il 97% dei professionisti segue corsi di formazione post laurea, a dimostrazione dell'importanza di questa misura.

Per i geometri la formazione è diventata obbligatoria nel 2010 e il numero di crediti necessari varia in base all'anzianità di iscrizione all'albo (50 nei primi 5 anni, da 50 a 15 anni).

Le professioni tecniche da anni prevedono la possibilità per gli iscritti di aggiornarsi su normative, tecnologie e procedure, ma in molti casi non c'era nessun obbligo: è il caso dei periti agrari e periti agrari laureati, per esempio, che dal 2004 hanno istituito la formazione non obbligatoria. Fino ad oggi circa il 50% degli iscritti ha frequentato questi corsi. Anche gli agrotecnici avevano già pensato alla formazione continua: in cinque regioni infatti sono già presenti i centri Agroform che si occupano di corsi di formazione.

OPINIONE DI ESPERTI